



Informativa per la clientela di studio

N. 10 del 3.12.2014

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Trasporto merci. Pagamento solo con strumenti tracciabili

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che, con l'approvazione della Legge n. 164/2014 di conversione del D.L. n. 133/2014 (c.d. "Sblocca Italia"), tutti i soggetti della filiera dei trasporti devono effettuare i pagamenti per prestazioni relative ai contratti di trasporto di merci su strada mediante strumenti di pagamento tracciabili, indipendentemente dall'importo.

Premessa

La Legge 11/11/2014 n. 164 di conversione del D.L. 12.9.2014 n. 133 (c.d. "Sblocca Italia"), prevede che tutti i soggetti della filiera dei trasporti devono effettuare i pagamenti per prestazioni relative ai contratti di trasporto su strada mediante strumenti di pagamento tracciabili, indipendentemente dall'importo.

Si prevede inoltre l'obbligo, in capo ai professionisti, di comunicare al Mef eventuali infrazioni rilevate.


"4. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, **utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto.** Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni".

Il fine è quello prevenire le infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali.



Ambito di applicazione

La norma chiarisce espressamente che sono tenuti al pagamento con strumenti tracciabili "tutti i soggetti della filiera dei trasporti", per "le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286".



In considerazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 286/2005 deve ritenersi che **soggetti al nuovo obbligo siano tutti i soggetti titolari di partita Iva che commissionano un trasporto di merci, nonché, ovviamente, tutti gli altri soggetti della filiera del trasporto (come, ad esempio, il vettore, subvettore, spedizioniere, ecc.).**

Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Capo, si intende per:

- a) attività di autotrasporto, la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;
- b) vettore, l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
- c) committente, l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore.

IL TRASPORTO RICHIESTO DAL PRIVATO



Domanda

Sono un privato e ho venduto il mio cellulare tramite un sito internet. Le spese di trasporto ammontano ad euro 5. **Posso pagarle in contanti?**

SI



Risposta

Nel caso in oggetto è possibile pagare in contanti perché il soggetto non risulta essere un imprenditore.

IL TRASPORTO RICHIESTO DALL'IMPRENDITORE



Domanda

Nell'ambito della mia attività d'impresa ho acquistato un telefono cellulare. Ho venduto tale telefono tramite un sito internet e provvederò al trasporto con regolare fattura accompagnatoria. Le spese di trasporto ammontano ad euro 5. **Posso effettuare il pagamento in contanti?**

NO



Risposta

Non è possibile, in questo caso, pagare con contanti, essendo necessario ricorrere a strumenti di pagamento tracciabile.
Il committente del trasporto è infatti un'impresa.

L'IMPORTO INFERIORE AD EURO 1.000



Domanda

Sono un elettricista. Devo spedire una componente elettrica per la riparazione. Nel caso in cui mi venga liquidata una spesa pari a 8 euro per il trasporto della merce, posso pagarla in contanti, in considerazione del fatto che l'importo è inferiore ad euro 999,99?

NO



Risposta

Non è possibile, in questo caso, pagare con contanti, essendo necessario ricorrere a strumenti di pagamento tracciabili, anche se l'importo è inferiore ad euro 999,99.

IL PAGAMENTO SARÀ SEGNALATO



Domanda

Sono un imprenditore e ho versato l'importo di euro 10 in contanti a fronte di alcune prestazioni di trasporto.

Rischio delle sanzioni pecuniarie?

NO



Risposta

Nella sua attuale formulazione la norma non introduce sanzioni, ma è da rilevare che è stato introdotto l'obbligo, in capo ai professionisti, di comunicare al Mef eventuali infrazioni rilevate

ATTENZIONE - La novità introdotta merita sicuramente dei chiarimenti, in quanto moltissimi sono i dubbi che potrebbero essere sollevati in merito alla stessa.

In primo luogo non è correttamente definito l'aspetto sanzionatorio, ma anche la delimitazione dell'ambito di applicazione ha sollevato molte perplessità.

Lo Studio avrà cura di aggiornarLa su eventuali aggiornamenti che dovessero intervenire in futuro.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....